

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2023, n. 44-7540

DCR 563-13414 del 29.10.1999. DCR 191-43016 del 20.11.2012. Approvazione, ai sensi della DGR 45-6097 del 12.07.2013, dello schema di accordo denominato "Accordo di programma" con la Provincia di Novara ed il Comune di Romagnano Sesia, finalizzato al riconoscimento dell'ampliamento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" denominata "L2 di via Novara, nel Comune di Romagnano



Seduta N° 399

Adunanza 09 OTTOBRE 2023

Il giorno 09 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesis ICARDI - Fabrizio RICCA

DGR 44-7540/2023/XI

OGGETTO:

DCR 563-13414 del 29.10.1999. DCR 191-43016 del 20.11.2012. Approvazione, ai sensi della DGR 45-6097 del 12.07.2013, dello schema di accordo denominato "Accordo di programma" con la Provincia di Novara ed il Comune di Romagnano Sesia, finalizzato al riconoscimento dell'ampliamento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" denominata "L2 di via Novara, nel Comune di Romagnano Sesia.

A relazione di: Poggio

Premesso che:

- con D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012, di modifica della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, è previsto, per alcuni casi, che il riconoscimento delle aree denominate "L2 - Localizzazioni commerciali urbano – periferiche non addensate", avvenga tramite il ricorso a procedimenti negoziali, di cui agli articoli 11 e 15 della legge 241/1990, secondo il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione tra gli enti preposti alla programmazione e alla trasformazione del territorio;
- l'articolo 14 dell'allegato B alla D.C.R. n. 191-43016/2012 prevede che per il riconoscimento di una "localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2" si debba ricorrere alla stipula di accordo denominato "Accordo di programma" qualora la superficie territoriale superi i 70.000 mq per il comune metropolitano, i 40.000 mq per i comuni facenti parte delle aree di programmazione commerciale (con esclusione del comune metropolitano) e 25.000 mq per tutti gli altri comuni;
- con la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2013, n. 45-6097 sono state approvate, tra l'altro, le disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14 e

15 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012.

Preso atto che il Comune di Romagnano Sesia, classificato ai sensi dell'articolo 11 della D.C.R. n. 563-13414/1999 del 29 ottobre 1999, modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012, come "comune intermedio" non appartenente ad alcuna area di programmazione, ha manifestato, mediante la Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 27.01.2023, la volontà di procedere alla stipulazione di un accordo denominato "Accordo di programma", secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di Consiglio regionale sopra richiamata, per il riconoscimento dell'ampliamento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L.2" denominata "L2 di Via Novara", nel Comune di Romagnano Sesia.

Dato atto che, conclusi i lavori istruttori, presieduti dal Dirigente del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori, quale responsabile del procedimento, secondo le procedure stabilite nell'allegato A alla D.G.R. n. 45-6097 del 12.07.2013, come da documentazione agli atti, è stato formulato parere favorevole sulla definizione dei contenuti dell'accordo predisposto in bozza e poi trasmesso dal responsabile del procedimento in data 28 luglio 2023 (prot. n. 9958) alla Provincia di Novara e al Comune di Romagnano Sesia.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 7 della D.G.R. n. 45-6097 del 12.07.2013:

- l'Accordo deve essere condiviso, approvato e sottoscritto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Novara e dal Comune di Romagnano Sesia entro 30 giorni dalla data di trasmissione dello schema di Accordo condiviso tra i soggetti interessati;
- il Comune, dopo la sottoscrizione dell'Accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti, provvederà a dare attuazione al riconoscimento dell'ampliamento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" denominata "L2 di Via Novara", nel Comune di Romagnano Sesia, mediante le differenti procedure previste all'art. 29 comma 3 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i..

Preso atto che l'Accordo è stato condiviso e approvato dalla Provincia di Novara e dal Comune di Romagnano Sesia e sottoscritto in data 30 agosto 2023 dal Presidente *pro tempore* della Provincia di Novara, e in data 4 settembre 2023 dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Romagnano Sesia.

Ritenuto di approvare ai sensi dell'articolo 14 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012 e della D.G.R. n. 45-6097 del 12 luglio 2013, lo schema di accordo denominato "Accordo di programma" tra la Regione Piemonte, la Provincia di Novara e il Comune di Romagnano Sesia, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al riconoscimento dell'ampliamento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" denominata "L2 di via Novara", nel Comune di Romagnano Sesia.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L. 241/1999, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. n. 114/98, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. n. 28/99, "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- la L.R. n. 56/77, "Tutela ed uso del suolo";
- la D.C.R. n. 563-13414/1999, "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per

l'idnesiamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.L. 31 marzo 1998, n. 114" e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 45-6097/2013, "Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e Ulteriori disposizioni della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di approvare ai sensi dell'articolo 14 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012 e della D.G.R. n. 45-6097 del 12 luglio 2013, lo schema di accordo denominato "Accordo di programma" tra la Regione Piemonte, la Provincia di Novara e il Comune di Romagnano Sesia, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al riconoscimento dell'ampliamento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" denominata "L2 di via Novara, nel Comune di Romagnano Sesia;
- di demandare al Presidente della Giunta regionale, o in sua vece all'Assessore delegato, la sottoscrizione del suddetto Accordo;
- di demandare al Settore Commercio e Terziario – Tutela di consumatori, Direzione regionale Cultura e Commercio, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7540-2023-All_1-Allegato_A -
_Accordo_sottoscritto_da_Provincia_e_Comune.pdf



2. DGR-7540-2023-All_2-Tavola2_Ambiti_di_insedimento_commerciale_All1.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

3. DGR-7540-2023-All_3-DGC_n._7_del_27_gennaio_2023_All_2.pdf
4. DGR-7540-2023-All_4-DGC_n._62_del_30.06.2023_All_2.pdf
5. DGR-7540-2023-All_5-Verbale_CdS_20_giugno2023_All_3.pdf.p7m
6. DGR-7540-2023-All_6-Verbale_CdS_25_luglio_2023_All_3.pdf.p7m
7. DGR-7540-2023-All_7-Verbale_sopralluogo_3_luglio_2023_All_3.pdf.p7m
DGR-7540-2023-All_8-Informativa_AdP_All_4.pdf
- 8.



Allegato

Allegato A

ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI NOVARA E IL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

PREMESSO CHE:

- l'articolo 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 così come modificato con D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012, per il riconoscimento delle Localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate L.2 con superficie territoriale superiore a 70.000 mq per il comune metropolitano e a 40.000 mq per gli altri comuni in area di programmazione commerciale, ovvero superiore a 25.000 mq per i comuni fuori dall'area di programmazione, ha introdotto l'obbligo di ricorrere a procedimenti negoziali, secondo il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione tra gli enti preposti alla programmazione e alla trasformazione del territorio;
- l'Accordo, da stipularsi tra la Regione, la Provincia e il Comune, deve, nei contenuti di dettaglio, analizzare e valutare tutti gli aspetti indicati all'art. 14, c. 4, lett. b.1) della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. e, conseguentemente, individuare le necessarie soluzioni territoriali e ambientali;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 45-6097 del 12 luglio 2013 recante *“Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e Ulteriori disposizioni della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012”*, ha approvato le disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di programma per il riconoscimento delle localizzazioni urbano periferiche non addensate L.2;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24 febbraio 2012 il Comune di Romagnano Sesia ha adottato i criteri comunali di cui all'art. 8, c. 3 del D.lgs. n. 114/1998, successivamente modificati con D.C.C. n. 61 del 16.12.2015, riconoscendo, tra le zone di insediamento commerciale, la Localizzazione urbano periferica non addensata “L.2 di Via Novara” estesa su di una superficie territoriale di 536.077 mq e ricadente, ai sensi del vigente PRGC, in zone normative con destinazioni d'uso ammesse e/o esistenti idonee ai sensi dell'art. 24 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.;
- all'interno della Localizzazione urbano periferica non addensata “L.2 di Via Novara” sono attualmente presenti numerose strutture distributive di differenti dimensioni, che consentono di riconoscerle e confermarle una vocazione prettamente commerciale. Inoltre, la posizione rispetto al territorio circostante e la disponibilità di aree residuali limitrofe, che posseggono le caratteristiche per essere riconosciute come localizzazioni commerciali urbane periferiche, consentono di ipotizzare il potenziamento del ruolo commerciale della zona mediante l'inserimento di nuove tipologie distributive a completamento dell'offerta commerciale;
- il Comune di Romagnano Sesia classificato, ai sensi dell'art. 11 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i., come comune intermedio non appartenente ad alcuna area di programmazione, con deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 29 ottobre 2021 ha proposto l'Accordo per l'ampliamento della Localizzazione urbano periferica non addensata “L2 di Via Novara”, al fine di dare una risposta concreta agli operatori interessati a futuri sviluppi commerciali completando l'offerta e i servizi oggi già presenti;
- l'ampliamento proposto riguarda l'area posta all'estremità meridionale della Localizzazione urbano periferica non addensata “L2 di Via Novara” esistente, per una superficie territoriale di 21.700 mq che porta l'estensione complessiva della localizzazione a 557.777 mq;

- il procedimento relativo all’Accordo per l’ampliamento della Localizzazione urbano periferica non addensata “L2 di Via Novara” avviato sull’istanza presentata dal Comune di Romagnano Sesia con nota prot. n. 7896 del 17.11.2021 (protocollo della Regione Piemonte n. 5192 del 18.11.2021), è stato archiviato in seguito alla deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 04.04.2022 e come da richiesta presentata dallo stesso Comune con nota prot. n. 3138 del 12.04.2022 (protocollo della Regione Piemonte n. 2765 del 12.04.2022);
- con nota prot. n. 10246 del 31.11.2022 (acquisita in pari data al protocollo n. 13829 della Regione Piemonte) il Comune di Romagnano Sesia, riformulando l’istanza prot. n. 7896 del 17.11.2021 (protocollo Regione Piemonte n. 5192 del 18.11.2021), ha trasmesso alla Regione Piemonte e alla Provincia di Novara la seguente documentazione, con il fine di avviare nuovamente il procedimento relativo all’Accordo per l’ampliamento della Localizzazione urbano periferica non addensata “L2 di Via Novara”:
 - Valutazione ex ante - Relazione;
 - Tavola 1 “Inquadramento territoriale”;
 - Tavola 2 “Ambiti di insediamento commerciale” (All. 1);
 - Tavola 3 “Organizzazione funzionale dell’area in ordine al sistema della viabilità, dei parcheggi e degli accessi”.
- il Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, con nota prot. n. 14208 del 07.12.2022, ha evidenziato al Comune di Romagnano Sesia la necessità di rinnovare la volontà espressa con D.G.C. n. 105 del 29.10.2021 pertanto, a tal fine, con deliberazione n. 7 del 27.01.2023, in seguito rettificata con deliberazione n. 62 del 30.06.2023, la Giunta comunale di Romagnano Sesia ha ribadito la proposta di Accordo per l’ampliamento della Localizzazione urbano periferica non addensata “L2 di Via Novara”;
- con nota prot. n. 3491 del 04.05.2023 (acquisita in pari data al protocollo della Regione Piemonte al n. 5186) il Comune di Romagnano Sesia ha trasmesso alla Regione Piemonte e alla Provincia di Novara la seguente documentazione integrativa:
 - Deliberazioni della Giunta comunale n. 7 del 27.01.2023 e n. 62 del 30.06.2023 (All. 2);
 - Ampliamento L2 2023 - Fascicolo rilievi;
 - Ampliamento L2 2023 - Fascicolo simulazioni;
 - Ampliamento L2 2023 - Relazione viabilità;
 - Ampliamento L2 2023 - Tavola Livelli di servizio;
 - Ampliamento L2 2023 - Tavola Livelli di servizio;
 - Elaborato di PRGC denominato “Usi del suolo, sviluppo del PRG relativo ai territori urbani e urbanizzandi”.
- con nota protocollo n. 6119/A2009B del 26.05.2023 il Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori ha comunicato ai soggetti interessati l’avvio del procedimento a far data dal 04.05.2023;
- in data 30 maggio 2023, con nota prot. n. 6260/A2009B, è stata avviata da parte del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori la fase di concertazione tra i comuni confinanti e facenti parte della medesima area di programmazione e contestualmente è stata convocata per il 20 giugno 2023 la prima Conferenza dei Servizi ex artt. 14 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 241;
- in data 1 giugno 2023, con nota prot. n. 6430/A2009B, sono state invitate le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative a livello provinciale ad esprimersi, per quanto di competenza, come previsto all’art. 14, c. 4, lett. b) della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.;
- in data 20 giugno 2023 si è svolta la prima seduta di Conferenza dei Servizi, nel corso della quale sono stati valutati gli aspetti territoriali e ambientali, concordando di svolgere un sopralluogo presso l’area interessata per consentire una valutazione più approfondita relativamente agli

- aspetti viabilistici e ambientali del sito;
- in data 3 luglio 2023 si è svolto il sopralluogo dell'area interessata nel corso del quale si è presa contezza delle dimensioni del lotto oggetto di richiesta di ampliamento e della sua posizione rispetto alla localizzazione L.2 esistente, affrontando inoltre i temi legati alle potenziali criticità del sistema viario circostante, in particolare riguardo ai lavori appena iniziati della tangenziale che, una volta ultimati, consentiranno un consistente sgravio del traffico, specie quello pesante, su via Novara.
 - in data 25 luglio 2023 si è svolta la seconda seduta di Conferenza dei Servizi, nel corso della quale valutato tutto quanto nell'insieme pervenuto dai soggetti coinvolti nel procedimento e si è quindi dato atto che:
 - la nuova perimetrazione della localizzazione a seguito dell'ampliamento (All. 1) rispetta i parametri previsti dall'art.14 comma 4, lettera b) della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.;
 - le condizioni di accessibilità sono garantite dal sistema viabilistico esistente come rappresentate nella proposta progettuale;
 - nel rispetto dell'art. 6 comma 1bis della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. i lotti all'interno della localizzazione L2 dovranno essere suddivisi da viabilità pubblica, funzionalmente collegata alla viabilità pubblica esistente;
 - è demandata ai successivi iter procedurali e conseguenti approfondimenti progettuali la verifica più dettagliata degli effetti sulle varie componenti ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle opere in progetto, al fine di assicurare la compatibilità delle soluzioni progettuali con le finalità di tutela degli aspetti ambientali, paesaggistici e infrastrutturali e di individuare le necessarie opere di mitigazione e di compensazione.

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti e l'interesse ad attivare tra la Regione Piemonte, la Provincia di Novara e il Comune di Romagnano Sesia, un Accordo finalizzato al riconoscimento dell'ampliamento dell'esistente Localizzazione urbano periferica non addensata "L2 di Via Novara".

Visti:

- Tavola 2 "Ambiti di insediamento commerciale" (All. 1);
- Deliberazioni della Giunta comunale n. 7 del 27.01.2023 e n. 62 del 30.06.2023 (All. 2);
- i verbali delle due Conferenze dei Servizi e del sopralluogo effettuato che formano parte integrante del presente Accordo (All. 3);
- informativa sul trattamento dei dati personali (All. 4).

Preso atto che, entro i termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi avviati con prot. n. 6260/A2009B del 30.05.2023, non risultano pervenute osservazioni da parte delle organizzazioni della tutela dei consumatori e delle imprese più rappresentative a livello provinciale.

Visti gli artt. 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Deliberazione di Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 s.m.i., la Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 del 12 luglio 2013, e ritenuto, in considerazione di quanto innanzi esposto, di procedere alla stipulazione del presente Accordo per il riconoscimento dell'ampliamento della Localizzazione urbano periferica non addensata "L2 di Via Novara".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si conviene e si sottoscrive,

tra:

LA REGIONE PIEMONTE

LA PROVINCIA DI NOVARA

IL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche gli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici ad esso allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha per oggetto l'ampliamento della Localizzazione urbano periferica non addensata nel Comune di Romagnano Sesia denominata "L2 di Via Novara" esistente, secondo i contenuti e i disposti della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012.

La superficie oggetto di ampliamento è di metri quadrati 21.700, portando l'estensione di tale localizzazione complessivamente a metri quadrati 557.777, come individuato nella Tavola 2 "Ambiti di insediamento commerciale" (All. 1).

ART. 3 – PRESCRIZIONI

La progettazione della trasformazione dell'area di cui al precedente articolo 2 e la successiva attuazione, sono subordinate alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri elencati in premessa e allegati al seguente Accordo;
- al rispetto dei contenuti dei vigenti "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa";
- all'obbligo che i lotti siano separati mediante viabilità pubblica funzionalmente collegata alla viabilità pubblica esistente, come previsto dall'art. 6, c. 1bis della D.C.R. n. 563-13144/1999 s.m.i.;
- alla verifica nei successivi iter procedurali e conseguenti approfondimenti progettuali degli effetti sulle varie componenti ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle opere in progetto, al fine di assicurare la compatibilità delle soluzioni progettuali con le finalità di tutela degli aspetti ambientali, paesaggistici e infrastrutturali e di individuare le necessarie opere di mitigazione e di compensazione, anche attraverso la previsione di recupero a verde di aree impermeabilizzate già compromesse, dismesse o in fase di dismissione compatibili per superficie con l'area che si intende trasformare.

Le prescrizioni di cui sopra costituiscono il “livello minimo” da rispettare in attuazione della Variante dello strumento urbanistico generale e nella progettazione degli interventi che saranno previsti sulle aree. Vengono fatte salve ulteriori prescrizioni che potranno rendersi opportune nel corso degli approfondimenti istruttori delle successive fasi procedurali e/o autorizzatorie.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’ACCORDO

I Soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo o che contrastino con esso. Sono altresì tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell’Accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

ART. 5 – VARIAZIONI URBANISTICHE

Il Comune di Romagnano Sesia provvederà con proprio provvedimento ad adeguare i criteri di programmazione commerciale vigenti nonché ad adeguare lo strumento urbanistico generale secondo la disciplina urbanistica in vigore, ai sensi dell’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 114/1998 s.m.i. e dell’art. 4 della L.R. n. 28/1999.

ART. 6 - VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

La vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art.19 della L.R. n. 28/99, dell’art. 6, c. 6 del D.lgs. n. 114/1998 s.m.i. e dell’art. 30 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i..

I soggetti che stipulano il presente Accordo, per gli aspetti di rispettiva competenza, curano l’attuazione dei contenuti dello stesso. Nel rispetto delle vigenti norme è effettuata attività di vigilanza e di controllo richieste dalla natura degli interventi.

ART. 7 – MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione e esecuzione dei contenuti dell’Accordo non sospenderanno l’esecuzione dell’Accordo e saranno preliminarmente esaminate dai Soggetti che svolgono la vigilanza di cui all’art. 6 dell’Accordo medesimo.

Nel caso in cui si dovesse giungere ad alcuna risoluzione preliminare la controversia dovrà essere sottoposta alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ART. 9 – SOTTOSCRIZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente Accordo è sottoscritto e approvato dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo i contenuti della Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 del 12 luglio 2013. La Regione Piemonte sottoscrive l’Accordo successivamente all’avvenuta sottoscrizione da parte della Provincia e del Comune.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente Accordo sottoscritto, pena la decadenza, è pubblicato sul Bollettino della Regione Piemonte nonché ai sensi dell'art 23, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 s.m.i..

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (All. 4).

Il presente documento è composto da n. 6 pagine e n. 4 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Novara

Per il Comune di Romagnano Sesia



REGIONE PIEMONTE
 PROVINCIA DI NOVARA
 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA



D. Lgs 114/98 - L.R. 28/99 e s.m.i.
 D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012

ACCORDO DI PROGRAMMA
 PER L'AMPLIAMENTO DELLA
 LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANO
 PERIFERICA "L2"

IL SINDACO:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

TAVOLA 2:
 "AMBITI DI INSEDIAMENTO
 COMMERCIALE"

SOARECO SOARECO s.n.c.
 di Bertolotto & C.
 piazzale Europa 7 - 10044 Pianezza (TO)
B. Bertolotto

Elaborato grafico SCALA 1:7.500
 su base Cartografia Comunale
 "perimetrazione addensamenti e localizzazioni"

Novembre 2022 - Rev_0

LEGENDA

- A1 Addensamento storico rilevante
- A4 Addensamento commerciale urbano minore
- A5 Addensamento commerciale extra-urbano
- L2 Localizzazione commerciale urbano periferica
- Ampliamento della Localizzazione L2 Esistente



Comune di Romagnano Sesia

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.7

OGGETTO:

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'AMPLIAMENTO DI UNA LOCALIZZAZIONE URBANO PERIFERICA DI TIPO L.2 - L.R. 29 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. e D.C.R. n. 563 - 13414/1999 e s.m.i.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore dodici e minuti cinquanta a seguire, in videoconferenza, con le modalità stabilite dalla deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 51 del 10.05.2022, ai è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARINI ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. SCOLARI ELENA - Vice Sindaco	Sì
3. TARIELLO FEDERICA - Assessore	Sì
4. PARACCHINI GIAN MARIO - Assessore	Sì
5. AGARLA GILBERTO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. MICHELE REGIS MILANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CARINI ALESSANDRO in qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna riunione della Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi proprio di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Regione Piemonte, con la legge n. 28 del 12/11/1999 "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 31/03/1998", ha adeguato la propria legislazione al D.lgs. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" ed ha demandato al Consiglio Regionale l'approvazione degli Indirizzi Generali per l'Insediamento delle Attività Commerciali;
- che con deliberazione del Consiglio Regionale, n. 563-13414 del 29/10/1999, sono stati stabiliti gli Indirizzi Generali e i Criteri di Programmazione Urbanistica per l'insediamento del Commercio al Dettaglio in sede "fissa" e, in particolare, è stato previsto che il PRGC debba delimitare le zone di Addensamento e di Localizzazione sulla base dei criteri stabiliti dalla predetta deliberazione del C.R. Piemonte;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 18 del 25/06/2002, il Comune di Romagnano Sesia ha provveduto all'adeguamento del PRGC alle nuove norme di "Urbanistica Commerciale";
- che con deliberazione n. 55 del 28/04/2003 - la Giunta Comunale ha approvato le procedure per "l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita";
- che il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 347-42514 del 23/12/2003, ha apportato modifiche e integrazioni all'allegato A) della DCR 563-13414, prevedendo un nuovo adeguamento dello strumento comunale qualora non vi fosse completa rispondenza ai nuovi criteri del documento precedentemente approvato ai sensi della citata D.C.R. 563;

TENUTO conto che:

- il Consiglio Regionale, con deliberazione 24/03/2006 n. 59-10831 ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni all'allegato A) alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563- 13414 del 29/10/1999;
- con deliberazione n. 5 del 24/02/2012 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita in attuazione del 2° comma delle "Ulteriori disposizioni" della D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006 in base al quale i Comuni obbligatoriamente dovevano procedere all'approvazione dei criteri comunali di cui all'art 8, comma 3, del D. Lgs. 114/98 ed all'art. 4, comma 1, della legge regionale sul commercio, riconoscendo altresì i seguenti ambiti:
 - Addensamento storico principale A.1
 - n. 3 addensamenti urbani minori A.4 via Novara/via Grassi, via Novara/Via Caduti, Via Garibaldi, viale Mazzini
 - Localizzazione extra urbana L.2 via Novara

RILEVATO che i criteri adottati dal Comune con D.C.C. n. 5 del 24/02/2012 e modificati con D.C.C. n. 61 del 16/12/2015 non risultano più conformi allo stato di fatto del territorio e ravvisata la necessità di dare una risposta concreta ad operatori interessati a sviluppi commerciali mediante l'ampliamento di una superficie pari a 21.700 mq della localizzazione urbano periferica di tipo L.2 esistente lungo la via Novara, utilizzando un'area che si colloca al bordo meridionale della stessa, vicino allo svincolo autostradale e che nella sua nuova configurazione la L.2 presenterà una dimensione di 557.777 mq circa di superficie territoriale; Richiamato l'art. 14 del Testo coordinato dell'allegato A alla D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998,

N. 114) e s.m.i. che detta le condizioni per il riconoscimento delle localizzazioni urbano periferiche di tipo L.2 ed in particolare prevede la redazione di una valutazione ex ante degli aspetti strutturali, territoriali e sociali dell'intero comune;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29/10/2021 il Comune di Romagnano Sesia ha dato avvio alla procedura per l'ampliamento della localizzazione urbano periferica di tipo L2 di Via Novara mediante l'accordo di programma di cui all'art. 14 del Testo coordinato dell'allegato A alla DCR 29/10/1999 N. 563- 13414;

VISTA la nota prot. 7896 del 17/11/2021 con la quale il Comune di Romagnano Sesia ha trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Commercio la soprarichiamata Deliberazione con i relativi allegati;

CONSIDERATO che nel corso delle Conferenze di Servizi riferite al procedimento in oggetto sono emerse alcune criticità che il Comune intende affrontare e risolvere attraverso la rimodulazione e l'integrazione della documentazione trasmessa, previo confronto con gli Enti sovraordinati (Provincia e Regione), che implicava necessariamente l'archiviazione dell'istanza avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 04-04-2022;

VISTA la delibera n. 19 del 28/09/2022 di approvazione del Progetto Unitario di Coordinamento (PUC), che adempie a quanto stabilito dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e la D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 in cui si individua il PUC quale strumento di analisi e coordinamento degli interventi necessari a mitigare gli effetti negativi che si possono riscontrare a livello progettuale a seguito del riconoscimento di zone commerciali deputate ad ospitare strutture di rilevante capacità di attrazione;

RITENUTO necessario, quindi predisporre una nuova istanza da presentare completa delle integrazioni necessarie;

DATO ATTO che:

- con Determina del Responsabile del Area Tecnica 1 – Urbanistica edilizia privata n. 4 del 03/11/2020 è stato affidato l'incarico per la redazione della documentazione necessaria all'aggiornamento della zonizzazione commerciale di cui sopra allo Studio SOTRECO s.n.c. di Bertolotto Silvio & C. con sede in Piazzale Europa n. 7 a Pianezza (TO);
- con Determina del Responsabile del Area Tecnica 1 – Urbanistica edilizia privata n. 7 del 19/11/2020 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio viabilistico necessario all'aggiornamento della zonizzazione commerciale di cui sopra all'Ing. Dario Vanetti, con studio in Via C. Battisti n. 17 a San Donato Milanese (MI);

Vista la nota acquisita al prot. comunale n. 668 del 24/01/2023 contenente la seguente documentazione a firma del Dr. Bertolotto Silvio:

- Relazione AdP ROMAGNANO ampliamento L2;
- Tavola 1_AdP Inquadramento;
- Tavola 2_AdP Zone Commerciali;
- Tavola 3_AdP Organizzazione funzionale;

Vista la nota acquisita al prot. comunale n. 668 del 24/01/2023 contenente la seguente documentazione a firma del Dr. Vanetti Dario:

- Ampliamento L2 2023 Fascicolo rilievi;
- Ampliamento L2 2023 Fascicolo simulazioni;
- Ampliamento L2 2023 relazione viabilità;
- Ampliamento L2 2023 tav Livelli di servizio;
- Ampliamento L2 2023 tav Volumi di traffico.

RICORDATO che l'art. 14 del Testo coordinato dell'allegato A alla D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i. stabilisce che, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 e agli artt. 11 e 15 della L.

241/1990, qualora la dimensione della localizzazione superi i 40.000 mq, sia necessario attivare un "accordo di programma" tra le parti coinvolte;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 45-6097 del 12/07/2013, allegato A (Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui all'art. 34 del D.lgs 267/2000 e gli accordi 11 e 15 della L. 241/1990, nei casi previsti dagli art. 14, 15 e Ulteriori disposizioni della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012) art. 2 che stabilisce:

- al comma 1 che il Comune competente per territorio è il soggetto proponente l'accordo di programma, la cui proposta deve essere formalizzata con specifica deliberazione comunale;
- al comma 3 che il Comune designa il Responsabile del Procedimento, il quale deve verificare la procedibilità tecnica della proposta e la completezza della documentazione tecnica minima necessaria a dare l'avvio al procedimento;
- al comma 4 per i casi di cui all'art. 14 e "Ulteriori Disposizioni" della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. il Comune propone l'accordo di programma alla Provincia e alla Regione e ad esse trasmette la documentazione minima;

RITENUTO necessario, quindi procedere alla designazione dell'Arch. Marinella BELLOSTA in qualità di responsabile del procedimento per la verifica della procedibilità tecnica della proposta e della completezza della documentazione tecnica minima necessaria a dare l'avvio al procedimento;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

RITENUTO di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica 1 - Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO che, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziali;

VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di dare nuovamente avvio alla procedura per l'ampliamento della localizzazione urbano periferica di tipo L2 di Via Novara annettendo l'area posta al bordo meridionale della stessa, vicino allo svincolo autostradale, per una superficie di 27.000 mq e facendo raggiungere alla futura localizzazione L.2 una superficie complessiva di 557.777 mq circa tramite l'accordo di programma l'art. 14 del Testo coordinato dell'allegato A alla D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.;

2) di approvare la documentazione acquisita al prot. comunale n. 668 del 24/01/2023, redatta dallo Studio SOTRECO s.n.c. a firma del Dr. Silvio Bertolotto, allegata alla presente deliberazione, come di seguito elencata:

- Relazione AdP ROMAGNANO ampliamento L2;
- Tavola 1_AdP Inquadramento;
- Tavola 2_AdP Zone Commerciali;
- Tavola 3_AdP Organizzazione funzionale;

- 3) di approvare la documentazione pervenuta con prot. comunale n. 668 del 24/01/2023
- Ampliamento L2 2023 Fascicolo rilievi;
 - Ampliamento L2 2023 Fascicolo simulazioni;
 - Ampliamento L2 2023 relazione viabilità;
 - Ampliamento L2 2023 tav Livelli di servizio;
 - Ampliamento L2 2023 tav Volumi di traffico.
- 4) di nominare quale Responsabile del procedimento l'Arch. Marinella Bellostà;
- 5) di dare mandato al Responsabile del procedimento affinché verifichi la procedibilità tecnica della proposta e la completezza della documentazione tecnica minima necessaria ed il compito di dare l'avvio del procedimento, trasmettendo la presente deliberazione e la documentazione allegata alla Provincia e alla Regione
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CARINI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr. MICHELE REGIS MILANO



Comune di Romagnano Sesia

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.62

OGGETTO:

RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 7 DEL 27 GENNAIO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore quindici e minuti dieci a seguire, parzialmente in videoconferenza, con le modalità stabilite dalla deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. Comunale n.51 del 10.05.2022, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARINI ALESSANDRO - Sindaco (in videoconferenza)	Si
2. SCOLARI ELENA - Vice Sindaco	Si
3. TARIELLO FEDERICA - Assessore (in videoconferenza)	Si
4. PARACCHINI GIAN MARIO - Assessore (in videoconferenza)	Si
5. AGARLA GILBERTO - Assessore (in videoconferenza)	Si
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. MICHELE REGIS MILANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CARINI ALESSANDRO in qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna riunione della Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2023, immediatamente eseguibile, con oggetto "Accordo di programma per l'ampliamento di una localizzazione urbano periferica di tipo L.2 - L.R. 29 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. e D.C.R. n. 563 - 13414/1999 e s.m.i." nella quale veniva definito di dare nuovamente avvio alla procedura per l'ampliamento della localizzazione urbano periferica di tipo L2 di Via Novara, annettendo l'area posta al bordo meridionale della stessa, vicino allo svincolo autostradale;

Premesso che, nella redazione materiale della delibera veniva indicata in premessa la superficie corretta dell'ampliamento in 21.700 mq e, per mero errore materiale, veniva in seguito riportata nella conclusione in 27.000 mq;

Atteso che l'intendimento di questa Giunta Comunale è ovviamente quello di procedere con l'iter di ampliamento della localizzazione urbano-periferica L2 così come indicato dalla documentazione acquisita al prot. comunale n. 668 del 24/01/2023, redatta dallo Studio SOTRECO s.n.c. a firma del Dr. Silvio Bertolotto, allegata alla deliberazione in oggetto, per una superficie di 21.700 mq e facendo raggiungere alla futura localizzazione L.2 una superficie complessiva di 557.777 mq circa tramite l'accordo di programma l'art. 14 del Testo coordinato dell'allegato A alla D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del contenuto della deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2023;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Evidenziato che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedurali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;

VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione recepito nel PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 5 maggio 2023;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto in premessa riportato;
- Di rettificare la deliberazione G.C. n. 7 del 27/01/2023, stabilendo che in luogo della cifra "27.000 mq" è da intendersi la cifra "21.700 mq";
- Di confermare quant'altro contenuto nell'atto deliberativo G.C. n. 7 del 27/01/2023;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CARINI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr. MICHELE REGIS MILANO

*Data**

*Protocollo**

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione: 9.50.20.5.2/2022A/A2000B.

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

(ai sensi dell'art. 14 D.C.R. n. 563-13414 s.m.i. secondo le procedure stabilite con D.G.R. n. 45-6097 del 12.07.2013)

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO) – Procedimento per il riconoscimento dell'ampliamento della localizzazione commerciale urbano periferica di tipo L2 di via Novara nel Comune di Romagnano Sesia, ai sensi dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191 n. 43016/2012 secondo le procedure stabilite con la D.G.R. n. 45-6097/2013.

Il giorno 20 giugno 2023 alle ore 11.10 si è svolta in video conferenza, la prima seduta di Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 6260 del 30 maggio 2023

Alla seduta sono presenti:

in rappresentanza della **Regione Piemonte**,

Direzione Cultura e Commercio, Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori:

Claudio Marocco

Massimo Cerutti

Alessandro Fiorio

Marinella Mosso

Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Orientale:

Caterina Silva

Luca Colombo

in rappresentanza del **Comune di Romagnano Sesia**

Marinella Bellosta– Responsabile del procedimento comunale

Barbara Granelli

in rappresentanza della **società proponente**:

Silvio Bertolotto (consulente)

Urbanstudio: Garbagnati Edoardo, Ripalli Luca

in rappresentanza della **Provincia di Novara**:

ASSENTE

Claudio Marocco, Regione Piemonte, avvia i lavori della Conferenza dando atto dell'assenza della Provincia di Novara.

Specifica che l'istanza è pervenuta il 30 novembre 2022 e che in data 4 maggio 2023 sono pervenute da parte del comune di Romagnano Sesia le integrazioni documentali necessarie all'avvio dell'iter istruttorio, richieste con nota del 7 dicembre 2022.

La comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata il 26 maggio 2023, la prima Conferenza dei Servizi è stata convocata in data 30 maggio 2023 e in data 1 giugno 2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento alle associazioni di categoria. Il termine di conclusione del procedimento è il 28 agosto 2023. Fa presente che è già stata fissata la data del sopralluogo presso l'area in esame previsto per il giorno 3 luglio 2023.

Marinella Mosso, Regione Piemonte, illustra brevemente la proposta presentata dal Comune di Romagnano Sesia relativa al riconoscimento dell'ampliamento della localizzazione urbano periferica di tipo L.2 di via Novara. Richiama le criticità emerse nella precedente istanza che avevano condotto alla necessità di un ritiro della stessa. Si è reso quindi necessario predisporre una nuova istanza da presentare completa delle integrazioni e pertanto con Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 27 gennaio 2023, rilevato che i criteri adottati dal Comune con D.C.C. n. 5 del 24/02/2012 e modificati con D.C.C. n. 61 del 16/12/2015 non risultano più conformi allo stato di fatto del territorio e ravvisata la necessità di dare una risposta concreta ad operatori interessati a sviluppi commerciali mediante l'ampliamento di una superficie pari a 21.700 mq della localizzazione urbano periferica di tipo L.2 esistente lungo la via Novara, utilizzando un'area che si colloca al bordo meridionale della stessa, vicino allo svincolo autostradale e che nella sua nuova configurazione la L.2 presenterà una dimensione di 557.777 mq circa di superficie territoriale è stato dato avvio alla procedura per l'ampliamento della localizzazione urbano periferica di tipo L2 di Via Novara tramite l'accordo di programma.

Massimo Cerutti, Regione Piemonte, rileva che l'ampliamento è relativamente piccolo rispetto alle dimensioni della localizzazione che è già stata attuata con l'attivazione, negli ultimi 20 anni circa, di numerose attività commerciali. L'area oggetto di ampliamento si colloca su via Novara accanto al raccordo per l'autostrada. Attualmente non è a destinazione d'uso agricola e rispetta i parametri previsti dall'articolo 14 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i.

Riguardo alle soluzioni infrastrutturali, ricorda che in questa fase sono richieste delle previsioni relativamente generiche rispetto all'implementazione delle infrastrutture della zona e non così dettagliate come invece in sede di conferenza dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali.

Nello studio di impatto sulla viabilità sono stati calcolati, per il lotto in oggetto, 289 veicoli ora di traffico aggiuntivo in entrata e altrettanti in uscita, nelle ore di punta, del venerdì e sabato pomeriggio. Sono inoltre stati presi in considerazione i flussi indotti dai lotti non attuati inseriti nella localizzazione L.2 attuale.

In progetto è proposto, sul lato posteriore del lotto, un raccordo diretto con il raccordo dell'autostrada che può prevedere due soluzioni: la prima un collegamento diretto con una corsia di innesto e la seconda un collegamento con rotatoria.

Nel precedente procedimento era stata chiesta un'implementazione dei collegamenti ciclabili.

Nella nuova proposta, oggi in esame, è stata introdotta una novità, la previsione di un percorso ciclabile lungo la via Grai, una via sul lato nord verso le colline, attuato per lotti successivi con raccordi trasversali ai lotti commerciali su via Novara. Si prende atto di questa previsione che oltre a servire i lotti commerciali, sarà utile anche per collegare Romagnano Sesia con il comune di Ghemme.

Il Comune provvederà ad assegnare la realizzazione dei vari tratti ai vari lotti che svilupperanno iniziative commerciali e anche non commerciali, in modo che si possa avere gradualmente questo collegamento ciclabile. Sarà inoltre auspicabile anche la valutazione della possibilità di realizzare un golfo di fermata in sicurezza per gli autobus che transitano su via Novara.

Luca Colombo, Regione Piemonte, chiede se l'area, dal punto di vista urbanistico, è già a destinazione d'uso commerciale e se è soggetta a strumento urbanistico esecutivo. Chiede inoltre se su via Novara, vi sono delle previsioni da parte della Provincia, in qualità di ente proprietario, di interventi infrastrutturali.

Marinella Bellosta, Comune di Romagnano Sesia, conferma la destinazione d'uso commerciale, già prevista nel Piano regolatore vigente, dell'area in esame, ma non ancora ricompresa nella perimetrazione della L2 esistente. Rileva che l'area è soggetta a SUE. Ad oggi non sono state condivise con la Provincia soluzioni viabilistiche riguardo a via Novara.

Luca Colombo: dal punto di vista urbanistico si prende atto della proposta e non si rilevano prescrizioni.

Marinella Mosso poiché oggi la Provincia non partecipa alla riunione, chiede al Comune se vi è stato un confronto con l'ente provinciale per i necessari chiarimenti circa le osservazioni formulate nel precedente parere dalla Provincia di Novara.

Marinella Bellosta risponde che non vi è stato un confronto con la Provincia.

Claudio Marocco rileva che il mancato confronto può essere un problema, tenuto conto che la Provincia è soggetto sottoscrittore dell'Accordo.

Marinella Bellosta risponde che si provvederà a contattarli e a sollecitare un parere.

Claudio Marocco conclude la riunione ricordando l'appuntamento del 3 luglio p.v. presso l'area di intervento per effettuare il sopralluogo.

Alle 11.45 circa viene dichiarata sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del procedimento
Dirigente Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)

Il presente verbale si compone di n. 4 facciate.

Copia dattiloscritta del verbale sarà inviata a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Il funzionario verbalizzante
Marinella Mosso
(firmato digitalmente)

*Data**

*Protocollo**

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione: 9.50.20.5.2/2022A/A2000B.

VERBALE SECONDA CONFERENZA DEI SERVIZI

(ai sensi dell'art. 14 D.C.R. n. 563-13414 s.m.i. secondo le procedure stabilite con D.G.R. n. 45-6097 del 12.07.2013)

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO) – Procedimento per il riconoscimento dell'ampliamento della localizzazione commerciale urbano periferica di tipo L2 di via Novara nel Comune di Romagnano Sesia, ai sensi dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191 n. 43016/2012 secondo le procedure stabilite con la D.G.R. n. 45-6097/2013.

Il giorno 25 luglio 2023 alle ore 10.00 si è svolta in video conferenza, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 8638 del 11 luglio 2023.

Alla seduta sono presenti:

in rappresentanza della **Regione Piemonte**,

Direzione Cultura e Commercio, Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori:

Alessandro Fiorio

Marinella Mosso

in rappresentanza del **Comune di Romagnano Sesia**

Marinella Bellosta– Responsabile del procedimento comunale

Barbara Granelli

in rappresentanza della **Provincia di Novara**:

Astrid Mongrandi

Marinella Mosso, Regione Piemonte, avvia i lavori della Conferenza in vece del dottor Marocco impossibilitato a partecipare all'incontro. Rammenta che in data 20 giugno 2023 si è svolta la prima conferenza dei servizi e che il 3 luglio u.s. è stato effettuato il sopralluogo presso l'area in esame.

Fa presente che il Comune di Romagnano Sesia ha approvato la deliberazione di Giunta n. 62 del 30.06.2023 di rettifica di errore materiale: l'ampliamento della localizzazione consiste in 21.700 mq e non in 27.000 mq come erroneamente riportato nel deliberato.

In occasione della presente seduta di Conferenza si da quindi atto che:

- la nuova perimetrazione della localizzazione a seguito dell'ampliamento rispetta i parametri previsti dall'art.14 comma 4, lettera b) della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.;
- le condizioni di accessibilità sono garantite dal sistema viabilistico esistente come rappresentate nella proposta progettuale;
- nel rispetto dell'art. 6 comma 1bis della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. i lotti all'interno della localizzazione L2 dovranno essere suddivisi da viabilità pubblica, funzionalmente collegata alla viabilità pubblica esistente;
- è demandata ai successivi iter procedurali e conseguenti approfondimenti progettuali la verifica più dettagliata degli effetti sulle varie componenti ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle opere in progetto, al fine di assicurare la compatibilità delle soluzioni progettuali con le finalità di tutela degli aspetti ambientali, paesaggistici e infrastrutturali e di individuare le necessarie opere di mitigazione e di compensazione.

Dà quindi lettura delle aggiunte apportate al testo dell'Accordo, già anticipato via e-mail con la Provincia di Novara e il Comune di Romagnano Sesia.

Astrid Mongrandi, Provincia di Novara, rileva, visti gli elaborati prodotti, considerato che si tratta di un'area già azzonata, che l'ampliamento della localizzazione L2 proposto non è in contrasto con le disposizioni del Piano Territoriale Provinciale.

Prende atto di quanto dichiarato in merito alla non presenza sull'area di fontanili attivi o passibili di recupero per i quali l'art. 2.10 delle NTA del PTP dispone specifiche tutele, segnala inoltre che le tutele sono estese, ai sensi del comma 3.8 dello stesso articolo 2.10 delle NTA del PTP, anche ai tracciati delle principali rogge irrigue per le quali viene esclusa la possibilità di interventi di tombinatura ed è ammessa, in caso di comprovata necessità, l'eventuale deviazione.

Prende altresì atto delle effettive dimensioni dell'area in oggetto che nella Delibera di Giunta comunale n. 7 del 27/01/2023, con la quale il Comune di Romagnano Sesia ha dato nuovamente avvio alla procedura per l'ampliamento della Localizzazione commerciale urbano periferica non addensata di tipo L2 di via Novara, sono erroneamente indicate in mq 27.000 anziché mq 21.700 come risulta dalla Relazione, nonché della delibera correttiva prodotta nel merito.

Chiede infine:

- rispetto alla proposta di realizzazione della pista ciclabile e in generale rispetto alle mitigazioni e compensazioni da prevedere, in che modo e in quale fase verranno individuate come prescrittive;
- conferma della destinazione urbanistica attuale dell'area ad AREE CON ATTIVITA' COMMERCIALI E DIREZIONALI (ACD) di cui all'art. 31 e se rispetto al SUE 24 sono previste nel PRGC specifiche indicazioni."

Marinella Bellosta, Comune di Romagnano Sesia, conferma che la destinazione urbanistica è quella evidenziata in cui è consentita la realizzazione sia di attività produttive sia commerciali. Le previsioni della scheda del SUE 24 sono piuttosto generiche in quanto il piano regolatore è abbastanza datato e dovrà essere sottoposto a revisione.

Marinella Mosso rileva che il testo dell'accordo condiviso verrà trasmesso formalmente ai due Enti affinché si possa provvedere alla sua sottoscrizione.

I lavori della conferenza si concludono quindi con l'approvazione del testo dell'accordo condiviso.

Alle 10.20 circa viene dichiarata sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del procedimento
Dirigente Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)

Il presente verbale si compone di n. 3 facciate.

Copia dattiloscritta del verbale sarà inviato a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Il funzionario verbalizzante
Marinella Mosso
(firmato digitalmente)

*Data**

*Protocollo**

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione: 9.50.20.5.2/2022A/A2000B.

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO) – Procedimento per il riconoscimento dell'ampliamento della localizzazione commerciale urbano periferica di tipo L2 di via Novara nel Comune di Romagnano Sesia, ai sensi dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191 n. 43016/2012 secondo le procedure stabilite con la D.G.R. n. 45-6097/2013.

Verbale del sopralluogo avvenuto in data 3 luglio 2023 presso l'area in oggetto.

Il giorno 3 luglio 2023 alle ore 11.30 circa, presso l'area oggetto di intervento, si è svolto il sopralluogo, alla presenza dei seguenti soggetti:

in rappresentanza della **Regione Piemonte**,

Direzione Cultura e Commercio, Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori:

Claudio Marocco - Responsabile del procedimento comunale

Massimo Cerutti - funzionario

Alessandro Fiorio - funzionario

Marinella Mosso - funzionario

Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Orientale:

Luca Colombo – funzionario

in rappresentanza del **Comune di Romagnano Sesia**

Elena Scolari Vice Sindaco

Marinella Bellosta – Responsabile del procedimento comunale

Barbara Granelli - funzionario

in rappresentanza della **Provincia di Novara**:

Astrid Mongrandi - funzionario

in rappresentanza della **società proponente**:

Luca Ripoldi (Urban Studio)

Studio Sotreco

Durante il sopralluogo si è presa contezza delle dimensioni del lotto oggetto di richiesta di ampliamento e della sua posizione rispetto alla localizzazione L2 già esistente.

E' stato possibile visionare l'area dal suo confine. Essa si colloca accanto al raccordo per l'autostrada. Si tratta di un lotto parzialmente libero da fabbricati (vi è un unico fabbricato in condizioni fatiscenti), in parte precedentemente adibito a parcheggio e

pertanto con la presenza di aree asfaltate, mentre la restante parte del lotto è costituita da zone incolte e da un'area piantumata a carattere spontaneo.

A fianco dell'area in esame è attivo e operante lo spaccio aziendale Loro Piana.

Nel corso del sopralluogo, sono stati affrontati i temi legati principalmente alle potenziali criticità del sistema viario circostante, in relazione all'intera storia della localizzazione commerciale L2 già esistente, in particolare riguardo ai lavori appena iniziati della tangenziale, che una volta ultimati, consentiranno un consistente sgravio del traffico, specie quello pesante, su via Novara.

Il sopralluogo si conclude alle 12.00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del procedimento
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)

Il presente verbale si compone di n. 2 facciate.

Il funzionario verbalizzante
Marinella Mosso
(firmato digitalmente)

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il riconoscimento delle localizzazioni “L2 – localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate” che avviene tramite la sottoscrizione di un Accordo, nell’ambito del quale vengono acquisiti. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla Deliberazione di Consiglio regionale n. 191-43016 del 20 novembre 2012 di modifica della D.C.R. n. 563-13414/1999 e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 del 2 luglio 2013 recante “*Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di Accordo di Programma in attuazione della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.*”.

Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Cultura e Commercio – Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori.

Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.

I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati personali:

- resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- saranno conservati, per il periodo di conservazione previsto per il procedimento di stipula dell'Accordo di programma.
- non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

La presente informativa è resa esclusivamente per quanto di competenza della Regione Piemonte, senza effetti sugli altri Enti istituzionali coinvolti nel procedimento.